

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 1.2.2018

La Nuova Procedura Civile, 1, 2018

ADMAIORA

Editrice

---

## Querela e giudizio di falso: indicazioni operative

di Giulio SPINA\*

Di seguito alcune **indicazioni operative sul giudizio di falso** fornite di recente dalla **Suprema Corte** con riferimento alle seguenti tematiche:

- **Azione in via principale**
- **Intervento del P.M.**
- **Azione in via incidentale**
- **Querela di falso proposta in appello**

### NOTE:

- Le indicazioni operative che seguono sono dettate da [Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 2.10.2017, n. 22979](#);
- Per approfondimenti si veda [L'istituto della querela di falso nella recente giurisprudenza](#) (Schema aggiornato al 15.11.2017); si veda altresì [Il disconoscimento di un documento in giudizio: le indicazioni della giurisprudenza](#) (Schema aggiornato al 22.11.2017).

---

\* Direttore editoriale Centro Studi Diritto Avanzato - Edizioni; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore *Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile*.

## Azione in via principale

La querela di falso configura il **procedimento diretto ad accertare l'autenticità o la falsità della prova documentale**.

### Atto introduttivo

In tal caso si propone in modo autonomo, vale a dire con **citazione** avente come **unico oggetto la dichiarazione della falsità del documento**.

### Competenza

In virtù dell'[art. 9 c.p.c.](#), la competenza a conoscere le cause concernenti la querela di falso è riservata per materia al **tribunale**.

## Intervento del P.M.

Nel giudizio di falso l'**intervento** del pubblico ministero è **necessario nella fase relativa all'accertamento del falso e non anche nella fase preliminare** in cui si decide dell'ammissibilità dell'azione e della rilevanza del documento.

### Approfondimenti:

- ciò in quanto soltanto con l'effettiva promozione di accertamenti della falsificazione denunciata si coinvolge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare;
- d'altronde, a norma dell'[art. 222 c.p.c.](#), quando è proposta querela di falso in corso di causa, deve essere interpellata la parte che ha prodotto il documento, non anche le altre parti del giudizio;
- in senso conforme: Cass. n. 12444/2000, in motiv.; Cass. n. 5902/2002;
- per il caso in cui la querela di falso sia proposta **in appello** si veda, anche quanto all'intervento del P.M., la sezione dedicata.

## Azione in via incidentale

La querela di falso può essere proposta **anche in via incidentale in corso di causa**, nella quale viene prodotto un documento considerato rilevante ai fini della decisione.

### Provvedimento del giudice

Anche quando venga proposta incidentalmente, la querela di falso **integra un'azione a sé**, posto che persegue un proprio risultato particolare, consistente nell'accertamento della verità o della falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale.

L'accertamento della verità o della falsità di un documento rilevante ai fini della decisione della causa principale va pronunciato con **sentenza**, che, una volta passata in giudicato, fa stato a tutti gli effetti.

### Competenza

Anche quando viene proposta in via incidentale, il giudice, davanti al quale querela è incidentalmente proposta, deve **rimettere la causa relativa alla sola querela di falso al tribunale competente**, ai sensi dell'[art. 34 c.p.c.](#)

## Querela di falso proposta in appello

### Ipotesi in cui la causa principale pende davanti alla corte di appello

#### Procedimento

Il Collegio è tenuto, a norma dell'[art. 355 c.p.c.](#), a compiere l'**indagine preliminare** volta ad accertare l'esistenza o meno dei **presupposti**, che giustificano l'introduzione del giudizio di falso, e cioè:

- a) se la querela proposta a norma dell'[art. 221 c.p.c.](#);
- b) se il documento impugnato di falsità sia **rilevante** ai fini della decisione della causa.

A seguito dell'esito positivo di tale indagine, la corte non può decidere in merito all'incidente, ma deve **sospendere il procedimento di appello**, per consentire la **riassunzione della causa di falso davanti al Tribunale**.

#### Intervento del P.M.

La Corte, a norma dell'[art. 355 c.p.c.](#), deve limitarsi a verificare che il documento impugnato sia **rilevante** per la decisione della causa, provvedendo, in caso positivo, a sospendere il giudizio ed a fissare alle parti un **termine perentorio per la riassunzione** dalla causa di falso davanti al tribunale: **nessun altro incumbente è richiesto, tanto meno quello di comunicare al pubblico ministero la proposizione della querela**.

#### Rilevanza del documento

La rilevanza del documento ai fini della decisione dev'essere **valutata in concreto**.

#### Approfondimenti:

- va quindi fatto esclusivo riguardo alle **domande ed alle eccezioni delle parti** che, in forza delle rispettive conclusioni, la corte d'appello è chiamata a valutare e decidere;
- in senso conforme si veda Cass. n. 12263/2009 (per cui, *“allorché una delle parti impugni di falso taluni documenti di causa ostanti all'accoglimento delle proprie domande od eccezioni, legittimamente il giudice non autorizza la presentazione della querela di falso, ove ritenga inammissibili quelle domande od eccezioni ad esempio perchè tardive ex [art. 345 c.p.c.](#)”*);
- da quanto precede, consegue che se la **querela di falso è proposta in funzione di un appello che, per una ragione o per l'altra, è inammissibile**, deve escludersi che il documento impugnato sia rilevante ai fini della decisione sulla causa per come, in concreto, la stessa si è venuta a delineare: e ciò anche se si tratta di un documento che, ove fosse stato riconosciuto falso, avrebbe determinato il rigetto della domanda inizialmente proposta.